

401/2014



# CITTÀ DI RAGUSA

[www.comune.ragusa.it](http://www.comune.ragusa.it)

## SETTORE IX

**Corpo di Polizia Municipale**

Il Servizio - "Mobilità Urbana"

Via M. Spadola n° 56 - 97100 Ragusa Tel. 0932-676771 Fax 0932-248826

e mail [polizia.municipale@comune.ragusa.it](mailto:polizia.municipale@comune.ragusa.it)

Prot. 4/P

### IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che vi è una costante necessità di adeguare la disciplina del traffico alle molteplici e attuali esigenze della città, nell'interesse della circolazione, ed in particolare a Marina di Ragusa sul tratto finale di via Salgari compreso tra la via Scicli e la stradella adiacente che la collega al lungomare A. Doria e sulla stessa;

**PRESO ATTO** della nota nr.86259/13 pervenuta dal settore V del Comune di Ragusa con la quale non viene specificato se la stradella adiacente alla via Salgari, di cui in premessa, è una strada privata o meno ma che risulta aperta al pubblico utilizzo, da molto tempo, si ritiene di assoggettarla al rispetto delle norme del Codice della Strada;

**CONSIDERATO**, inoltre, che su tale tratto di strada, sia a causa delle ridotte dimensioni della carreggiata che dall'assenza di marciapiedi, la circolazione pedonale non risulta essere molto sicura in presenza del transito di veicoli per cui, avendo valutato che quell'arteria viene spesso utilizzata per raggiungere il centro di Marina di Ragusa (vedi lungomare A. Doria e piazza Duca degli Abruzzi) è opportuno interdirne la circolazione veicolare;

**CONSIDERATO** che sullo stesso tratto di strada insistono alcune aree private che hanno caratteristiche da poter essere destinate allo stazionamento di veicoli (passi carrabili) e che la parte finale termina su un marciapiede, non smussato, che non consente l'immissione di veicoli sul limitrofo lungomare A. Doria;

**VALUTATO** che il tratto iniziale di via Salgari (da via Scicli alla stradella di cui sopra), a causa delle dimensioni della carreggiata, non consente la sosta su entrambi i lati;

**CONSIDERATO** ciò è opportuno adottare i seguenti provvedimenti:

- 1) Divieto di circolazione sulla stradella adiacente alla via Salgari che collega quest'ultima al lungomare A. Doria, con esclusione dei titolari di passi carrabili "autorizzati" insistenti sul tratto interessato dal provvedimento e degli aventi diritto, purché preventivamente autorizzati al solo transito dallo scrivente settore;
- 2) Divieto di sosta, permanente, e con rimozione sul lato sinistro di via Salgari compreso tra la via Scicli e la stradella di cui al punto 1);
- 3) Rendere strada senza sbocco la via Salgari dall'intersezione con la via Scicli;

**RITENUTO**, infine, che il provvedimento amministrativo è adottato ai fini della tutela della sicurezza delle persone e delle cose nell'interesse generale della circolazione;

**VISTI** gli artt. 3, c. 1°/7, 5, c. 3°, 6, 7 e 37 del D. Lgs. 285/92 recante il *Codice della Strada*;

**VISTA** la legge 24/11/1981 N° 689;

**VISTO** l'art. 53 del vigente *Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi*;

### ORDINA

I seguenti provvedimenti, riportati sulla planimetria allegata alla presente di cui ne fa parte integrante:

- 1) Il divieto di circolazione sulla "stradella" adiacente alla via Salgari che collega quest'ultima al lungomare A. Doria, con esclusione dei titolari di passi carrabili "autorizzati" insistenti sul tratto interessato dal presente provvedimento e dei frontisti aventi diritto, purché preventivamente autorizzati "al solo transito" dallo scrivente settore;



- 2) Il divieto di sosta, permanente, e con obbligo della rimozione forzata dei veicoli in divieto, sul lato sinistro di via Salgari compreso tra la via Scicli e la "stradella" di cui al punto 1), in direzione del lungomare A.Doria;
- 3) Di rendere strada senza sbocco la via Salgari, dall'intersezione con la via Scicli alla "stradella" di cui al punto 1);
- 4) Di rendere strada senza sbocco la "stradella" di cui al punto 1) con l'apposizione dei più adatti e idonei dissuasori atti a costituire impedimento materiale al transito, secondo le valutazioni del competente Ufficio Tecnico Comunale che si farà carico della collocazione dei dispositivi ritenuti più congrui allo scopo;

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

I contravventori saranno perseguiti a termine di legge.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/92 contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al *Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti* che decide in merito entro sessanta giorni dalla pubblicazione o dalla apposizione della relativa segnaletica, con le formalità stabilite dall'art. 74 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della strada" e/o al TAR di Catania.

Ragusa li, 27 febbraio 2014

*Il Funzionario resp.le del II Servizio*  
*Comm. C. Umberto Ravallesse*



*Il Comandante*  
*dot. Giuseppe Puglisi*

